REGOLAMENTO (CEE) N. 1638/87 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1987

che fissa la dimensione minima delle magli delle reti da traino pelagiche utilizzate per la pesca del melù nella parte delle zona delle convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti di detta convenzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [1], in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, il Consiglio deve mettere a punto, alla luce dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale in seguito denominata « convenzione » è stata approvata con la decisione 81/608/CEE [2] ; che la convenzione è entrata in vigore il 17 marzo 1982 ;

considerando che, in data 20 novembre 1986, la commissione istituita nell'ambito della convenzione ha adottato una raccomandazione sulla dimensione minima che devono avere le maglie delle reti da traino pelagiche utilizzate per la pesca del melù nella parte della zona della convenzione, che non rientra nella zona su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti ; che, il 7 febbraio 1987 tale raccomandazione è divenuta vincolante per la Comunità ;

considerando che la Comunità deve prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto di tale raccomandazione da parte dei pescherecci della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro è fatto divieto di utilizzare reti aventi maglie di dimensione inferiore a 35 mm per la pesca del melù nella parte della zona della convenzione, che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti della convenzione.

La zona della convenzione è quella definita nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1899/85 [3].

2. Si considera che un peschereccio eserciti la pesca del melù quando la quantità di melù detenuta a bordo supera il 50 % in peso del quantitativo totale di melù e di altre specie di pesce detenuto a bordo.

Per rete da traino pelagica si intende una rete trainata destinata alla cattura di specie alieutiche che vivono tra due acque, ivi comprese le acque vicine alla superficie.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1987

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 227 del 12. 8. 1981, pag. 21.
[3] GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 2.